

Udine, 9 febbraio 2014

CCNL Edilizia, le novità introdotte con il rinnovo contrattuale

Il 24 gennaio 2014 è stato sottoscritto l'accordo per il rinnovo del CCNL Edilizia del 23/07/2008 per le imprese artigiane e delle piccole e medie imprese industriali fra Confartigianato, Cna, Casartigiani, Clai e le organizzazioni sindacali di categoria di Cgil, Cisl e Uil.

Si segnalano gli incrementi retributivi previsti nella parte economica e le novità di maggiore interesse.

Parte economica:

Incrementi retributivi pari a 110€ lordi a regime per il livello 3° livello, da corrispondere in tre rate con decorrenza dal 1° gennaio 2014, 1° gennaio 2015 e 1° dicembre 2015, come indicato nelle tabelle sottostanti.

<i>Livello</i>	<i>Prima tranche incremento dal 1° genn 2014</i>	<i>Seconda tranche incremento dal 1° genn 2015</i>	<i>Terza tranche incremento dal 1° dic 2015</i>
7	52,04	52,04	69,38
6	45,69	45,69	60,92
5	38,08	38,08	50,77
4	35,28	35,28	47,05
3	33,00	33,00	44,00
2	29,19	29,19	38,92
1	25,38	25,38	33,85

Eventuali somme erogate a titolo di anticipazioni contrattuali cesseranno di essere corrisposte con la retribuzione relativa al mese di gennaio 2014.

Una tantum: il rinnovo contrattuale non prevede la corresponsione di un importo a titolo di una tantum per il periodo di carenza nè di arretrati.

Decorrenza e durata (art. 103): il contratto si applica dal 1° gennaio 2013 al 31 marzo 2016 ai rapporti di lavoro in corso alla data del 24 gennaio 2014 o instaurati successivamente

Periodo di prova (art.3): è stato previsto l'ampliamento del periodo di prova per tutti i livelli

Contratto a termine (art. 93): il testo ha previsto che per le imprese senza personale dipendente e per quelle che occupano fino a 3 dipendenti è consentito attivare un rapporto di lavoro a tempo determinato con causale "*fermo restando quanto previsto*" per il contratto a termine senza causale. È stata recepita la disciplina che prevede la possibilità di stipulare un contratto a termine senza causale nell'ipotesi di primo rapporto a tempo determinato concluso tra un datore di lavoro e un lavoratore per lo svolgimento di qualunque tipo di

mansione, di durata non superiore a 12 mesi, comprensiva di eventuale proroga, come previsto dalla Legge Fornero.

Inoltre è stata innalzata la percentuale per il ricorso ai contratti a termine per le ulteriori causali, cumulativamente con i contratti di somministrazione, dal 25% al 30%.

Somministrazione di lavoro (art. 95): per le imprese senza personale dipendente e per quelle che occupano fino a 3 dipendenti è stata inserita la possibilità attivare 1 rapporto di somministrazione a tempo determinato; inoltre è stata innalzata la percentuale tra i rapporti di lavoro a tempo indeterminato dell'impresa ed il ricorso ai contratti di somministrazione cumulativamente con i contratti a termine.

Lavoro a tempo parziale (art. 97): viene precisato che le 912 ore stabilite dall'accordo del 9 marzo 2010 come numero di ore lavorabili per la stipula di un contratto part-time, sono da considerarsi in via convenzionale e non limitativa.

Aspettativa (art.li n.30 e n.85): la regolamentazione dell'aspettativa è stata estesa a tutti i lavoratori *stranieri* (non solo extracomunitari ma anche comunitari) ed è stata inserita la previsione che tali periodi rientrano tra quelli considerati validi per la non applicazione della retribuzione virtuale di cui alla Legge 341/95.

Operatori di macchine complesse (art. 77): per quanto attiene l'abilitazione per operatori di macchine complesse, è stato inserito il riferimento alle disposizioni contenute nell'Accordo Stato-Regioni del 22 febbraio 2013 in attuazione dell'art. 73 del D.lgs.81/2008 T.U. per la sicurezza.

Protocollo sulla bilateralità: allo scopo di assicurare l'applicazione uniforme del CCNL sull'intero territorio nazionale, dalle Parti firmatarie viene assunto l'impegno a realizzare, per i territori in cui le Casse Edili non abbiano adottato le disposizioni dell'accordo del 19 settembre 2002 sugli Statuti Tipo ovvero laddove non sia garantita l'adeguata e proporzionale partecipazione delle OO.AA con nomina diretta negli organismi direttivi dei sistemi bilaterali territoriali e ove non siano riconosciute le relative quote di adesione contrattuale, opportune iniziative volte al riconoscimento della piena e completa **rappresentatività**. Qualora tali obiettivi non vengano realizzati entro **sei mesi** dalla data di stipula del presente contratto, le Parti attueranno le scelte più idonee alla soluzione del problema anche attraverso la realizzazione di **enti bilaterali di nuova costituzione**, attuando specifiche soluzioni contrattuali concordate tra i livelli territoriali interessati ed il livello nazionale. E' costituita una **Commissione nazionale** paritetica per il monitoraggio dell'applicazione di quanto concordato sull'intero territorio nazionale.

(*Fonti: ipotesi accordo rinnovo CCNL Edilizia settore artigiano del 24 gennaio 2014, circolare Anaepa Confartigianato prot.n.7/SB sel 04.02.2014*)